

INFORMAZIONI UTILI PER COLORO CHE SI PRENDONO CURA ("CAREGIVERS") DI SOGGETTI CON DISABILITA' FISICA E COGNITIVA

A cura di Luisa Trivella, avvocato del foro di Vicenza

1) INTRODUZIONE

La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'**amministrazione di sostegno** (a.d.s.).

Scopo della legge è quello di **tutelare**, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, **la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.**

Si tratta di un sistema di tutela e di protezione dei soggetti deboli che, come sarà di seguito illustrato, è ispirato al **principio di conservazione della capacità di agire, di personalizzazione e di celerità e gratuità del procedimento.**

2) CHI SONO I DESTINATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

Le persone colpite da **infermità o disabilità** cagionate da malattia neurologica (ad es. **ictus**), da insufficienza mentale (ad es. **forme anche lievi di demenza**), da malattia psichiatrica (ad es. **gravi disturbi dell'alimentazione** come l'anoressia), da malattie senili (ad es. **anziani non autosufficienti e/o lungodegenti**), da **cecità totale o parziale**, coloro che **si trovino nello stadio terminale della vita** ovvero **gli etilisti, i tossicodipendenti**, gli affetti da **serie forme di prodigalità**, i soggetti colpiti da **sindrome di Down o autismo**, possono essere assistiti da un **amministratore di sostegno**, che viene nominato **dal Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha il domicilio** il soggetto infermo o disabile.

3) LEGITTIMAZIONE: CHI PUO' PROPORRE IL RICORSO PER L'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

Il ricorso per l'istituzione dell' a.d.s. può essere proposto **dallo stesso soggetto beneficiario**, anche se minore interdetto o inabilitato, **ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali** direttamente impegnati nella cura o nell'assistenza del disabile (solitamente l'assistente sociale).

4) DOVE E CON QUALI MODALITA' SI PROPONE IL RICORSO?

Il ricorso per l'istituzione dell'a.d.s. si promuove **dinanzi all'Ufficio del Giudice Tutelare del luogo in cui risiede o ha il domicilio il soggetto infermo o disabile.**

L' Ufficio del Giudice Tutelare ha sede presso il Tribunale. Il ricorso si deposita, unitamente ad una marca da bollo del valore di € 8,00 (otto/00) nella Cancelleria di Volontaria Giurisdizione che poi segue tutto il procedimento.

Il ricorso per l'istituzione dell'a.d.s. **deve indicare** le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti (figli, nipoti), degli ascendenti (genitori), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

5) GRATUITA' DEL PROCEDIMENTO

L'iter diretto alla nomina dell'amministratore di sostegno è caratterizzato **dall'esenzione dagli obblighi di registrazione** (ad eccezione della marca da bollo dell'importo di € 8,00 da apporre al ricorso stesso all'atto del suo deposito e delle marche da bollo necessarie per l'ottenimento di copie autentiche) e **di pagamento del contributo unificato**.

6) IL BENEFICIARIO DELL'A.D.S. PARTECIPA ALLA PROCEDURA? DEVE ESSERE RAPPRESENTATO DA UN AVVOCATO?

Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e **deve tenere conto**, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, **dei bisogni e delle richieste di questa**. Qualora il beneficiario dell'a.d.s. sia intrasportabile, tale condizione deve risultare da certificato medico; diversamente, il beneficiario dell'a.d.s. dovrà essere accompagnato in Tribunale per l'audizione.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; per contro, necessita della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato.

7) COSA FARE SE L'A.D.S. DEVE ESSERE NOMINATO CON URGENZA?

Qualora ne sussista la **necessità**, il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. **Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio** indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Nel ricorso devono essere adeguatamente esposte e motivate le ragioni su cui si fonda la domanda di nomina di un a.d.s. provvisorio. Detta istanza, inoltre, deve essere espressamente formulata.

8) CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene **con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario**.

L'amministratore di sostegno **può essere designato dallo stesso interessato**, in previsione della propria eventuale futura incapacità, **mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato **un amministratore di sostegno diverso**. Nella scelta il Giudice preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia legalmente separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, **può chiamare all'incarico anche altra persona idonea** (ad es. un avvocato).

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

9) QUALI SONO I POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, deve individuare specificamente per quali atti o categorie di atti l'amministratore di sostegno ha potere rappresentativo e per quali soltanto una funzione assistenziale.

Di regola, ma sarà poi necessario esaminare attentamente il provvedimento di nomina, l'a.d.s. ha **potere rappresentativo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione** (ad es. riscossione della pensione e relativo utilizzo, gestione ordinaria di un immobile e atti connessi alla partecipazione al condominio, atti relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'erogazione di servizi).

Quanto agli atti di straordinaria amministrazione (ad es. vendita beni immobili, locazioni ultranovennali), l'amministratore di sostegno dovrà chiedere l'autorizzazione al loro compimento al giudice tutelare.

Di particolare rilievo e interesse è l'aspetto che concerne il ruolo dell'amministratore di sostegno nelle **scelte dei trattamenti sanitari ricordando il diritto al c.d. "consenso informato" del beneficiario.**

10) IL RENDICONTO FINALE

L'amministratore di sostegno **deve tenere una regolare contabilità** della sua amministrazione e **rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare**, che può sottoporre il conto annuale all'esame di qualche prossimo parente o affine dell'incapace.

L'amministratore di sostegno che cessa, per qualsiasi ragione e causa, dalle funzioni, deve presentare al giudice tutelare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione e consegnare i beni che gestiva.

La cessazione dell'a.d.s. può essere determinata dai seguenti eventi: morte del beneficiario, la revoca, la sostituzione, l'esonero dalla nomina, la rimozione o la sospensione dall'incarico, la sopravvenuta incapacità, la morte o il legittimo impedimento dell'amministratore di sostegno, la scadenza del termine e il decorso del termine di dieci anni.

11) GRATUITA' DELL'UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

In attuazione del fine personalistico e solidaristico della disciplina dettata dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, **l'ufficio dell'amministratore di sostegno è gratuito, salva equa indennità**, che viene liquidata dal giudice tutelare, da determinarsi a carico del beneficiario, considerate le difficoltà dell'amministrazione di sostegno in relazione all'entità del patrimonio.